

## TESTO DELL'INTERROGAZIONE

### **Sussidi cantonali alle scuole comunali (art. 34 legge stipendi)**

Sulla base di dati di preventivo negativi, per sanare i conti dello Stato, il Consiglio di Stato ha proposto negli scorsi anni, a più riprese, diverse misure di risparmio. Di fatto, in alcuni casi, si è trattato unicamente di trasferimenti di compiti e oneri dal Cantone ai Comuni.

È il caso della legge sugli stipendi degli impiegati e docenti che, all'articolo 34, prevede che il Cantone sussidi la spesa dei Comuni per gli stipendi dei docenti. L'onere a carico del Comune non può superare un importo pari al 10% dell'imposta cantonale determinata per il comune stesso nell'anno precedente.

Nel dicembre 1999 si è modificato il capoverso 4 dell'articolo 34 quale misura straordinaria di risparmio, riducendo per gli anni 2000, 2001 e 2002 il sussidio cantonale del 10%.

Per alcuni Comuni, non in regime di compensazione, questa norma comporta importanti ripercussioni finanziarie che preoccupano molto gli amministratori comunali, i quali stanno allestendo i preventivi 2001, confrontati con l'incertezza di ulteriori nuovi provvedimenti a carico dei Comuni da parte dello Stato.

Questa sola norma, se applicata ad un comune con un gettito di 5 milioni di franchi e stipendi per docenti di 1,1 milioni di franchi, si traduce in una minore partecipazione dello Stato di 60'000.- franchi (da 600'000.- a 540'000.-).

Chiedo quindi al CdS.:

- Se le previsioni non fossero state smentite dal consuntivo 1999, questa misura straordinaria sarebbe stata proposta?
- Alla luce dei risultati di consuntivo 1999, considerata la straordinarietà e transitorietà della norma, non si intende eliminarla?

RICCARDO CALASTRI  
CELIO - FERRARI MASSIMO -  
MENGHETTI - SUTER